

**Carpi, 07/04/2014**

*Comunicazione 13/2014*

**Oggetto: INTERPELLO N. 1/2014 SU ASPETTI SCOLASTICI E FORMAZIONE**

Nell'interpello n. 1/2014 la Commissione per gli interpelli risponde su vari temi sollevati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I **primi due quesiti** interessano essenzialmente le **scuole**, nella **definizione di alunno – lavoratore** (sulla quale i punti di vista, come ammette un recente documento INAIL, esistono peraltro "due scuole di pensiero", e sulla **individuazione del Datore di Lavoro**.

Il **terzo quesito** è relativo agli **Organismi Paritetici** con l'interessante conclusione che non spetta ai Datori di Lavoro dimostrare la "non esistenza" dell'OOPP nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività.

Il **quarto quesito** è relativo invece ad un tema molto frequente: la **formazione dei lavoratori entro il 60° giorno dalla assunzione**.

Ora è pacifico che come prima cosa, ancor prima della assunzione, si chiederà al (candidato) lavoratore se abbia già frequentato i corsi di formazione, costituiti da una parte di base di tipo generale, valida per tutti i settori, e da una parte di tipo specifico che invece è valida solo nel settore di appartenenza. Poi dice l'Accordo Stato Regioni e la Commissione per gli interpelli, occorrerà "avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente, o se ciò non è possibile, contestualmente all'assunzione". Ovvio anche questo, sebbene non è detto che ci siano corsi di formazione disponibili e che le ore di formazione si dovrebbero fare in orario di lavoro ...

Ma poi la Commissione non fa sconti sulla obbligatorietà di effettuare la formazione entro i primi 60 giorni dalla assunzione.

Anche se il lavoratore cessa il rapporto di lavoro al termine del periodo di prova o ha un contratto proprio di due mesi.

Restiamo a disposizione e con l'occasione porgiamo  
Cordiali saluti.

Bruno Pullin